



Comune di Tribiano

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Tel. 02/9062902016

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. - Part. I.V.A. 84503590154

Delibera num. 110 del 17/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 ED ART. 1 COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER L'UTILIZZO DI N.1 DIPENDENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 12:45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, si è oggi riunita in seduta la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi	Presente	Assente
1. GABRIELE ROBERTO	X	
2. CALZATI DAMIANO	X	
3. MICCA GRAZIANA MARIA	X	
4. ABRUSCATO LUCIANO VIRGINIO	X	
5. SCARAMUZZINO ALESSANDRA	X	
Totale	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Carmelo Salvatore Fontana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato che è presente il numero legale, il sindaco, GABRIELE ROBERTO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47 del D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 ED ART. 1 COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER L'UTILIZZO DI N.1 DIPENDENTE

PREMESSO CHE l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

DATO ATTO CHE:

- il ruolo di responsabile del settore finanziario è ricoperto mediante assegnazione di un incarico ad "interim" assegnato al responsabile del settore tributi;
- il Sindaco del comune di Tribiano ha chiesto al Sindaco del comune di Mediglia, per le vie brevi, la disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 per l'utilizzo a tempo parziale (25% del monte ore settimanale) e determinato della dipendente dott.ssa Lucia Fiorini, inquadrata alla cat. D5, titolare di posizione organizzativa (responsabile del Settore Economia e Finanze) presso l'ente di appartenenza;
- è stato redatto apposito schema di convenzione da approvare, proponendo il 30/06/2024 quale data di cessazione

CONSIDERATO CHE la Dott.ssa Lucia Fiorini ha dato la propria disponibilità alla stipula della convenzione di che trattasi e che la medesima risulta in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

RILEVATO

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- che l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

-che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;

- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;

- che, con l'art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui la dipendente interessata conduce un unico rapporto di lavoro, in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico della Dott.ssa Fiorini Lucia è conservata, presso il Comune di Mediglia (MI);

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta della dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22/01/2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, ex art.14 del CCNL 22/01/2004, con il Comune di Mediglia, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A"), allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa,

DATO ATTO che il Comune di Tribiano rimborserà al Comune di Mediglia le spese della dipendente in convenzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

UDITO l'intervento del Segretario in merito alla distinzione tra "*scavalco di eccedenza*" e "*scavalco condiviso*" ed alla conseguente competenza a deliberare;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato, Dott. Giuseppe Guerini Rocco, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000,

DELIBERA

1. richiamando integralmente quanto in premessa specificato, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22/01/2004, di approvare l'utilizzo della dipendente, dott.ssa Lucia Fiorini inquadrata nella categoria D3, posizione economica D5, e titolare di posizione organizzativa quale responsabile del settore Finanziario, per il 25% del monte ore settimanale (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali, congruamente distribuite anche in relazione alle esigenze di servizio della stessa presso l'ente di appartenenza e quindi);
2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Mediglia (capofila) ed il Comune di Tribiano per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22/01/2004 per il periodo dal 21.11.2022 al 30.06.2024 formato da n. 9 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di dare atto che il Comune di Tribiano provvederà a riconoscere al Comune di Mediglia, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione.
4. di dare atto che la convenzione ha durata dal 21.11.2022 al 30.06.2024
5. di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'assunzione dei successivi e necessari adempimenti.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Mediglia e alla dipendente interessata.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

Allegato A

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDIGLIA E IL COMUNE DI TRIBIANO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 14 C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 22.01.2004

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di _____ ,

TRA

- 1) Il Comune di Mediglia rappresentato dal Sindaco Giovanni Carmine Fabiano, domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

- 2) Il Comune di Tribiano rappresentato dal Sindaco Roberto Gabriele, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Mediglia ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;
- con deliberazione di G.C. n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Tribiano ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.";
- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore...."
- l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2018/2020, prevede che continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni del precedente CCNL;

Considerato che il Comune di Mediglia e il Comune di Tribiano intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Tribiano, della dipendente Dott.ssa Lucia

Fiorini, Categoria D3, posizione economica D5, da inquadrare nell'Area del Comune di Tribiano, con il profilo professionale di responsabile del Settore finanziario.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'ex 14 del C.C.N.L. del 2004, della dipendente Lucia Fiorini, in servizio presso il Comune di Mediglia, inquadrata nella Cat. Giuridica D3, posizione economica D5, Profilo di Funzionario – Responsabile del Settore Economia e Finanze, da parte del Comune di Tribiano, per lo svolgimento di Responsabile del Settore finanziario, durante il normale orario di lavoro.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione del servizio finanziario, ed a sopperire alle necessità di personale del Comune di Tribiano.

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii e nell'art. 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

ART. 2 –Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data del 21/11/2022 e fino al 30/06/2024.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente opererà presso il Comune di Tribiano per il 25% del monte ore settimanale stabilito in 36 ore complessive, nell'orario ordinario di lavoro, articolato in accordo con i Sindaci dei Comuni di Mediglia e Tribiano.

ART. 4 – Gestione del personale

1. Il Comune di Mediglia e Tribiano concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.

2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.

3. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Mediglia, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicare gli stessi all'ufficio del personale del Comune di Tribiano.

ART. 5 – Rapporti finanziari

Il lavoratore utilizzato a tempo parziale (già incaricato della responsabilità di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza), sarà nominato responsabile con posizione

organizzativa anche nel Comune di Tribiano, previa adozione di apposito decreto sindacale.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il Comune di Mediglia e il Comune di Tribiano ai fini della attribuzione della relativa indennità, applicano alla dipendente in convenzione la retribuzione di posizione annua attribuita al Settore a cui la dipendente è assegnata presso ciascun ente, riproporzionata in base alla riduzione della prestazione lavorativa.

Al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta sulle due sedi lavorative, il Comune di Tribiano corrisponde al dipendente una maggiorazione della retribuzione di posizione pari al 30%.

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato ogni ente liquiderà ed erogherà l'importo dovuto in base alle disposizioni in materia in vigore presso l'Ente stesso.

ART. 6 – Obblighi del Comune di Tribiano

Il Comune di Tribiano con l'utilizzo del dipendente del Comune di Mediglia si impegna a rimborsare con cadenza trimestrale al Comune di Mediglia, proporzionalmente al 25% del monte ore settimanali di utilizzo, le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico (fondamentale e accessorio) spettante alla dipendente in base alle vigenti disposizioni contrattuali, come corrisposte dall'ente di appartenenza, oltre alla quota relativa alla indennità di posizione di cui all'art. 5.

Art. 7 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la medesima durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.8- Risoluzione della convenzione La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Mediglia.
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 2;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati, previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Per il Comune di Mediglia

Per il Comune di Tribiano



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 122 DEL 16/11/2022

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 110 DEL 17/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 ED ART. 1 COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER L'UTILIZZO DI N.1 DIPENDENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Responsabile del Servizio** esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e ne attesta la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis 1° comma.

Li, 16.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe GUERINI ROCCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**, vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile del presente atto, essendo i contenuti finanziari dello stesso compatibili con le strutture del Bilancio in corso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 267/2000 e ne attesta la regolarità ai sensi dell'art. 147-bis 1° comma.

Li, 16.11.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Giuseppe GUERINI ROCCO



C.A.P. 20067

Tel. 02/9062902016

Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. - Part. I.V.A. 84503590154

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 110 del 17/11/2022

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 ED
ART. 1 COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER L'UTILIZZO DI N.1 DIPENDENTE**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
GABRIELE ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO SALVATORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).